



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 19/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1841

Comune di Giovinazzo (Ba) – Piano Particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Delibera di C.C. n. 12 del 28.03.2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/04, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Giovinazzo (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Giovinazzo (BA)

Piano Particolareggiato della zona C3 di P.R.G. - Quartiere Castello

Con nota prot. n° 28994 del 6/12/2007, acquisita al prot. n° 218 del 10/1/2008 del S.U.R., il Comune di GIOVINAZZO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione generale;
- A02 Norme tecniche di attuazione;
- A03 Visure catastali;
- A04 Proprietà catastali suddivise per comparto;
- A05 Individuazione per ciascuna unità di intervento dei volumi, destinazioni d'uso e ditte catastali;
- E01 Stralcio della zonizzazione e delle NTA di PRG;
- E02 Inserimento del PP nella zonizzazione del PRG;
- E03 Stato di fatto dell'area: restituzione aereofotogrammetrica
- E04 Stralcio catastale con indicazione dei comparti;
- E05 Planimetria generale del PP sull'aereofotogrammetrico;
- E06 Individuazione edilizia residenziale libera e edilizia residenziale privata;
- E07 Verifica degli standards;
- E08 Planimetria generale del PP su catastale;
- E09 Piano particolareggiato e vincoli PAI e PUTT/p
- E10 Planovolumetrico;
- E11 Schemi compositivi e tipologici dell'edificato
- E12 Stralcio tipologico del piano terra
- E13 Stralcio tipologico del piano tipo
- E14 Illuminazione pubblica, reti idrica e fognante, cavidotti energia e telematica, gas
- B01 Relazione tecnica per parere paesaggistico
- B02 Relazione geologica e geomorfologica
- B03 Schema di convenzione
- Relazione istruttoria ex art.21 della L.R. 56/80
- Scheda di controllo urbanistico ex art. 35 della L.R. 56/80
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia regionale n° 105 del 11/03/2005
- Parere dell'Autorità di Bacino per la Puglia
- Parere della Struttura tecnica provinciale
- Delibera di C.C. n° 12 del 28/13/2007

Su richiesta del S.U.R., l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, con nota prot. n° 5574 del 4/3/2008 ha trasmesso un elaborato integrativo contenente la ricognizione fotografica dei luoghi, e con nota comunale prot. 6374 del 12/3/2008 ha trasmesso l'attestazione di avvenuto deposito, con le osservazioni pervenute corredate dal parere del Dirigente.

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso il proprio Parere con atto n° 24 del 15/05/2008, trasmesso al S.U.R. con nota prot. 109 del 4/16/2008 al fine di acquisire il Parere Paesaggistico.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali in zona tipizzata "C3" dal vigente strumento urbanistico.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale mq. 741.289

Superficie viabilità esistente mq 11.145
Superficie territoriale mq 730.144
Volumetria realizzabile mc. 730.144
I.f.t. mc/mq. 1,00
R.c. 50%
Alteza massima m. 15,00
Superficie aree vincolate PUTT mq. 117.395
Volumetria realizzabile mc. 696.268
Volumetria privata (60%) mc. 417.761
- residenziale mc. 334.200
- non residenziale mc. 83.552
Volumetria pubblica (40%)
- residenziale mc. 222.806
- non residenziale mc. 55.701
N° abitanti 7301
Aree a standards mq. 131.418
Superficie viabilità tot. mq. 104.250

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C", parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione

del suolo”.

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area oggetto d’intervento risulta interessata da una componente di pregio del predetto sistema che ha un rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, nonché ai “Primi adempimenti per l’attuazione del P.U.T.T./P.” approvati dal Comune di Giovinazzo con Delibera di C.C. n° 40 del 30/11/2004, è infatti interessata dalla presenza della “Lama di Castello”, emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a “Corsi d’acqua”, alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell’art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell’art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell’art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell’art. 3.08.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valor scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto, valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

Come si evince infatti dallo stralcio allegato, relativo al Sistema della stratificazione storica dell’insediamento dei “Primi adempimenti per l’attuazione del P.U.T.T./P.” del Comune di Giovinazzo, il “Dolmen di S. Silvestro”, vincolo archeologico riportato dal P.U.T.T./P. sull’area di intervento, è in realtà localizzato sulla strada provinciale n° 107 a circa 3,5 km dal centro abitato, e quindi a notevole distanza dall’area di intervento.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia di Giovinazzo, a ridosso della sede della Ferrovia Bari-Foggia.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito territoriale esteso di riferimento i cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la

presenza di ampie superfici coltivate a uliveto e da edificazione diffusa.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza degli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. precedentemente elencati.

In particolare, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attigua Lama di Castello.

Con riferimento all'area annessa alla predetta Lama di Castello, ovvero la fascia di 150 mt. dal ciglio più elevato, si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area il posizionamento delle aree a standard di piano, ed in particolare delle aree a verde.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, non si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 punti 3.06.3 e 3.06.4 e all'art. 3.08 punti 3.08.3 e 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del piano particolareggiato proposto non deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto "Lama di Castello", in quanto prevede il posizionamento dei volumi edilizi al di fuori dell'area annessa della predetta lama, ovvero oltre la fascia di 150 metri dal ciglio più elevato così come individuato in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P. U. T. T./P."

L'intervento in progetto, così configurato, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento .

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il piano particolareggiato proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di consentire comunque un migliore inserimento dell'intervento in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- In sede di progettazione definitiva, come previsto nella soluzione progettuale presentata, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Lama di Castello" come individuato in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P.", ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. I tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo e soprattutto all'attuale importante funzione idrogeologica svolta dall'attigua "lama" presente nell'ambito territoriale di riferimento.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, ecc.) che possano comportare l'estensione dell'impatto su aree attigue a quelle oggetto di intervento ed in particolare sull'attigua emergenza morfologica (lama). Le predette opere complementari, qualora necessarie, dovranno comunque essere rimosse a fine intervento con totale ripristino dello stato dei luoghi.

- Le alberature di pregio della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Le predette alberature dovranno avere, in sintesi, la funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto, nonché la funzione di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, riveniente dal rilevante sviluppo lineare della cortina edilizia prevista in progetto posizionata sul versante est.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile, qualora presenti ed individuati a seguito di una ricognizione di dettaglio, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Con riferimento alle componenti del "paesaggio agrario", ed in particolare con riferimento alle sistemazioni esterne da effettuarsi sulle aree annesse alla "lama", siano opportunamente tutelati non già

i “segni” caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro (edificazione, infrastrutturazione), che risultano comunque quasi del tutto assenti nell’area oggetto di intervento, bensì i “segni” delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell’ambito di intervento. Si consiglia altresì, in generale, l’utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’istruttore del procedimento dal Dirigente dell’Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rilasciare al Comune di Giovinazzo, relativamente al Piano Particolareggiato della zona C3 di P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
